

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI
FORNITURA DI MACERATORI E RELATIVI DISPOSITIVI
MONOUSO PER L'ASST G.O.M. NIGUARDA, L'ASST
MELEGNANO – MARTESANA E L'I.R.C.C.S. ISTITUTO
NAZIONALE TUMORI DI MILANO**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	2
2.	DURATA DEL CONTRATTO.....	2
3.	NORME DI RIFERIMENTO	2
4.	CLAUSOLA DI ADESIONE	2
5.	PREZZI A BASE D'ASTA	3
6.	SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO	3
7.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – RINVIO	3
8.	CONSEGNA E COLLAUDO – RINVIO.....	3
9.	CONDIZIONI CONTRATTUALI	4
10.	RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA	4
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	4
12.	PENALITA'	5
13.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
14.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
15.	FORO COMPETENTE	6
16.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	6

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) ha per oggetto il contratto di fornitura di maceratori a noleggio e relativi dispositivi monouso per l'ASST G.O.M. Niguarda, l'ASST Melegnano – Martesana e l'I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano come di seguito indicato:

Lotti	Descrizione	CIG
1	Fornitura a noleggio di maceratori e relativi dispositivi monouso occorrenti a: ASST G.O.M. Niguarda ASST Melegnano – Martesana	79719293EC
2	Fornitura di dispositivi monouso occorrenti a: Fondazione IRCCS Istituto Tumori Milano.	7971943F76

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di **60 mesi** decorrenti dalla data del collaudo della fornitura per il Lotto 1 e di **60 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto per il Lotto 2, con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di 60 giorni.

È comunque facoltà dell'Ente prorogare la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a **12 mesi**.

3. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

L'impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) è tenuta all'osservanza del Codice Etico dell'Azienda e del Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali degli Enti aggregati, disponibili come allegato di gara.

In particolare sono a carico dell'Impresa:

- la scrupolosa osservanza di tutte le leggi e le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per assicurare una buona e sempre efficiente protezione delle persone e delle cose;
- l'osservanza di tutte le norme, disposizioni e prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in merito all'assunzione della mano d'opera, alle assicurazioni sociali, al trattamento economico dei lavoratori;
- la responsabilità civile e penale relativa e conseguente all'esecuzione della fornitura (danni generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisoriale, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc.). A tal proposito l'Impresa si assume ogni responsabilità per danni a dipendenti, utenti e beni di proprietà dell'Azienda o di terzi, nell'esecuzione della fornitura e installazione, con la conseguente assunzione di ogni necessaria garanzia assicurativa.

4. CLAUSOLA DI ADESIONE

Durante il periodo di vigenza del contratto, le Aziende Socio Sanitarie Territoriali e le Fondazioni IRCCS di Milano e provincia di seguito elencate potranno procedere all'adesione al contratto di fornitura di maceratori a

noleggio e relativi dispositivi monouso aggiudicati al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura.

L'adesione da parte delle ASST e delle Fondazioni IRCCS potrà comportare un aumento non superiore al 100% (cento %) del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura.

Gli Enti coinvolti sono:

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Fatebenefratelli Sacco
- ASST Santi Paolo e Carlo
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
- ASST Nord Milano
- ASST Ovest Milanese
- ASST Rhodense
- ASST Melegnano e della Martesana
- ASST di Lodi
- Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
- Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

5. PREZZI A BASE D'ASTA

Il prezzo complessivo presunto per la fornitura oggetto di gara è € 607.081,90 oltre IVA specificato nella seguente tabella:

Lotto	ASST GOM Niguarda	ASST Melegnano Martesana	IRCCS Istituto Tumori di Milano	Totale
Lotto 1 (maceratori a noleggio + dispositivi monouso) totale annuale esclusa IVA	€ 38.969,18	€ 45.957,20	-	€ 84.926,38
Lotto 2 (dispositivi monouso) Totale annuale esclusa IVA	-	-	€ 36.490,00	€ 36.490,00
Totale base d'asta annuale lotto 1 + lotto 2 esclusa IVA				€ 121.416,38
Lotto 1 quinquennale esclusa IVA	€ 194.845,90	€ 229786,00	-	€ 424.631,90
Lotto 2 quinquennale esclusa IVA	-	-	€ 182.450,00	€ 182.450,00
Totale base d'asta quinquennale lotto 1 + lotto 2 esclusa IVA				€ 607.081,90

6. SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO

Si rinvia al contenuto del capitolato tecnico.

7. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – RINVIO

Si rinvia al contenuto del capitolato tecnico.

8. CONSEGNA E COLLAUDO – RINVIO

Si rinvia al contenuto del capitolato tecnico.

9. CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'Impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

I prezzi del contratto saranno quelli offerti dall'Impresa che dovrà:

- a. applicare le medesime condizioni per le ulteriori forniture e/o attività integrative per un periodo non inferiore a 6 anni;
- b. garantire la stessa percentuale di ribasso offerta sui prezzi di listino di fornitura di maceratori a noleggio e relativi dispositivi monouso, per un periodo 2 anni. Il prezzo offerto dovrà intendersi per merce resa franco magazzini dell'Azienda ed essere comprensivo di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura, ad eccezione dell'IVA;
- c. garantire la continuità dell'assistenza tecnica e degli aggiornamenti per almeno 10 anni;
- d. sostenere tutti gli oneri di installazione e collaudo necessari;

10. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

Con la firma del contratto l'Impresa solleva gli Enti dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall'esecuzione del servizio, generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisorie, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera.

Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell'Impresa e le spese dirette e indirette derivanti dai danni, saranno a totale carico dell'Impresa. A tal fine, l'Impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al materiale fornito, per un massimale di € 5.000.000,00 per responsabilità civile. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia dei contratti.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento ai seguenti Codici Univoci:

Azienda	Codice Univoco Ufficio	Nome Ufficio
ASST GOM Niguarda	UFYQP8	Uff_eFatturaPA
ASST Melegnano e Martesana	UFTA VP	Uff_eFatturaPA
Fondazione IRCCS Istituto Tumori Milano	UF3FYP	Uff_eFatturaPA

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni complessivi dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale) al fine di completare la verifica della corretta prestazione da parte del DEC (entro 30 giorni) e la successiva liquidazione (ulteriori 30 giorni). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali.

L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/16.

12. PENALITA'

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare una penale pari a euro 300 per ogni giorno di ritardo sulla consegna delle singole apparecchiature rispetto ai termini indicati nel crono programma e una penale di euro 500 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l'Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Azienda, nei seguenti casi:

- ✓ subappalto non autorizzato;
- ✓ consegna incompleta o difforme da quanto offerto o previsto dal presente documento;
- ✓ ritardo grave nell'esecuzione degli interventi di consegna, installazione e/o manutenzione,
- ✓ mancato adeguamento della fornitura alla normativa vigente entro i termini stabiliti dalle autorità competenti;
- ✓ inosservanza del codice etico aziendale e regionale.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto oggetto della presente gara il Fornitore verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile verrà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni fornite da parte del Titolare. Il Responsabile si impegnerà a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

15. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che per la presente gara, il responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Luca Viganò - Direttore S.C. Approvvigionamenti (Tel. 02.6444.2859, fax 02.6444.2912).

Milano, 25/07/2019

Il Direttore S.C. Approvvigionamenti

Ing. Gian Luca Viganò